



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con deliberazione del C.C. n. ____ del _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità e compiti	3
Art. 3 - Composizione della Consulta dello Sport.....	3
Art. 4 - Partecipazione	4
Art. 5 - Decadenza e dimissioni dei membri della Consulta	4
Art. 6 - Convocazione, durata e svolgimento della Consulta dello Sport	4
Art. 7 - Funzioni di segreteria della Consulta.....	5
Art. 8 - Supporto Tecnico Organizzativo al funzionamento	5
Art. 9 - Disposizioni finali e incompatibilità.....	5

Art. 1 - Oggetto

Con il presente regolamento viene istituita la Consulta Comunale dello Sport e se ne disciplina la composizione e il funzionamento.

Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di sport, può avvalersi della Consulta dello sport, quale organismo consultivo dell'Amministrazione.

La Consulta, favorendo l'effettiva partecipazione delle associazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e del tempo libero, può contribuire alla definizione dei programmi che l'Amministrazione intende attivare nell'ambito delle attività motorie, ricreative e sportive.

La Consulta può avanzare proposte all'Amministrazione Comunale sulla base della valutazione delle istanze e delle problematiche delle varie realtà sportive, dirette a favorire un'efficace programmazione di iniziative e progetti per la promozione della pratica sportiva, con particolare attenzione al mondo giovanile e della scuola.

Al fine di agevolare le finalità e i compiti della Consulta si individuano le seguenti tematiche: promozione sportiva, scuola, formazione, valorizzazione delle eccellenze, fair play, tifo e senso di appartenenza, manifestazioni sportive, eventi sportivi, turismo sportivo e impiantistica sportiva

Art. 2 - Finalità e compiti

La Consulta comunale dello Sport può contribuire alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante:

- l'impegno nel permettere la massima diffusione della pratica sportiva attraverso l'inclusione di tutti i cittadini con particolare attenzione verso giovani, anziani, donne e diversamente abili;
- l'espressione di pareri motivati e la formulazione di proposte specifiche per la realizzazione ed il miglioramento del sistema sportivo comunale. I pareri espressi dalla Consulta sono facoltativi e non vincolanti per l'amministrazione Comunale;
- il coordinamento e la proposta di un calendario di eventi e manifestazioni sportive;
- la collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi, di manifestazioni culturali e di promozione del territorio, per la partecipazione a progetti e bandi promossi anche da altri Enti.
- la promozione di incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport, sulla medicina sportiva, sul disagio giovanile, sulla lotta al bullismo, sulla prevenzione, sulle problematiche inerenti il doping rivolti agli atleti, a tutti i cittadini ed in particolare ai ragazzi e agli adolescenti;
- le interazioni tra Amministrazione, società sportive, associazioni sportive, enti di promozione sportiva e del tempo libero e istituti scolastici in relazione allo sviluppo dell'attività sportiva in ambito educativo;
- la risoluzione delle problematiche legate alla pratica motoria e sportiva nelle diverse realtà del territorio comunale;
- la promozione dell'educazione civica sportiva, del fair play, del giusto approccio al tifo verso atleti e squadre del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco o suo delegato, garantisce alla Consulta l'informazione rispetto a tutte le decisioni assunte che non sono conformi ai pareri espressi ed alle proposte presentate dalla Consulta.

Art. 3 - Composizione della Consulta dello Sport

La Consulta Comunale dello Sport è composta dai seguenti membri:

1. Sindaco, o suo delegato, e dall'Assessore allo Sport del Comune, in rappresentanza della Giunta Comunale;
2. Un Consigliere comunale in rappresentanza del Consiglio comunale;

3. Il presidente, o un suo delegato/a, di ogni società o associazione sportiva avente sede nel Comune di Subbiano e/o iscritta all'albo comunale delle associazioni;
 4. il Dirigente dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Garibaldi" o suo/a delegato/a;
 5. un Referente dell'Ufficio educazione fisica e sportiva dell'ufficio scolastico provinciale di Arezzo, o suo/a delegato/a.
 6. il Presidente provinciale del Coni o suo/a delegato/a.
 7. un rappresentante di All Stars Arezzo
 8. il presidente del Panathlon Club Arezzo o suo delegato/a
- Essa è presieduta e convocata dall'Assessore allo Sport o da un suo delegato.
Non è previsto alcun compenso per i componenti della Consulta.

Art. 4 - Partecipazione

Alla seduta della Consulta possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di altre associazioni, seppur non rappresentati nella Consulta, purché ne facciano richiesta e previa autorizzazione della maggioranza della Consulta.

Per competenza, su invito del Sindaco o del suo Delegato, possono partecipare, senza diritto di voto, Assessori dell'Ente, Consiglieri Comunali, Responsabili degli Uffici e/o dei Servizi Comunali.

Relativamente ad argomenti di particolare natura, su invito del Presidente, la Consulta può avvalersi della partecipazione di persone esterne e di esperti in grado di fornire supporto e adeguate informazioni utili all'espletamento dei propri compiti.

Art. 5 - Decadenza e dimissioni dei membri della Consulta

I membri della Consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni volontarie o per una nuova designazione da parte dell'organo che rappresentano. Essi verranno surrogati entro due mesi da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

I rappresentanti dei soggetti componenti della Consulta possono dimettersi presentando in forma scritta le proprie dimissioni al Presidente della Consulta, che richiederà alla società/ associazione sportiva rappresentata una nuova designazione.

Art. 6 - Convocazione, durata e svolgimento della Consulta dello Sport

Il Presidente ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno della Consulta, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa.

La Consulta è convocata ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Si riunisce, altresì, su richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente di almeno 1/3 dei componenti.

La Consulta comunale dello Sport deve comunque essere convocata almeno 3 (tre) volte all'anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta predisposto dal Presidente, è inviato ai membri della Consulta, pubblicato sul sito internet del Comune. La Consulta deve essere convocata con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni antecedenti il giorno della riunione.

La Consulta ha la stessa durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale. I componenti vengono rinnovati entro 3 mesi dal rinnovo del medesimo.

La Consulta discute e, se necessario, vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione della Consulta risulta validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

Art. 7 - Funzioni di segreteria della Consulta

Per ogni incontro della Consulta sarà redatto, a cura del segretario verbalizzante nominato dal Presidente all'atto di insediamento della seduta, un verbale contenente le presenze e i contenuti oggetto della discussione. Il verbale verrà approvato all'inizio della successiva seduta.

Art. 8 - Supporto Tecnico Organizzativo al funzionamento

Il servizio di supporto tecnico organizzativo alle funzioni della Consulta comunale dello Sport è svolto dal Servizio Sport del Comune di Subbiano

Art. 9 - Disposizioni finali e incompatibilità

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Non possono altresì far parte della Consulta le società, le associazioni sportive ed i soggetti che risultino debitori del Comune di Subbiano a qualsiasi titolo e/o abbiano in essere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, contro l'amministrazione Comunale di Subbiano.

Non possono far parte della Consulta i soggetti che abbiano una condotta e evidenti comportamenti contrari ai principi e ai valori ispiratori dello sport tali da essere incorsi in provvedimenti della giustizia sportiva.

Decadono di diritto le società o le associazioni sportive, per le quali si è verificata la perdita dei requisiti d'iscrizione al RASD (Registro nazionale delle Società sportive dilettantistiche) e/o all'albo Comunale delle associazioni sportive.

Quando si verifichi qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo la Consulta la contesta al soggetto, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità. Successivamente l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, lo dichiara decaduto.